

*Cass. Civ., Sez. VI, ordinanza 01/10/2019, n. 24509 - Rel. Cons. Dott. Marco Rossetti*

---

*«La surrogazione dell'assicuratore sociale, in tutte le sue forme (art. 1916 c.c.; art. 10 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, ecc.) è una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti d'un terzo.*

*Essa si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato), a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore.*

*Il codice condiziona infatti il subingresso del surrogante al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono - come è stato rilevato in dottrina - effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa.*

*Dunque, l'eventuale transazione intercorsa tra il datore di lavoro e il lavoratore con riferimento alle conseguenze dell'infortunio che venga conclusa successivamente all'erogazione dell'indennità da parte dell'INAIL non ha effetto sul credito vantato da quest'ultimo» (Massima non ufficiale)*

#### FATTI DI CAUSA

1. Nel 1994 [Omissis] cadde dall'impalcatura di un cantiere edile dove stava lavorando, e riportò gravi danni alla persona. In conseguenza dell'infortunio l'Inail costituì in favore della vittima una rendita, secondo le previsioni vigenti ratione temporis del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 (una rendita, dunque, corrisposta secondo le previsioni normative anteriori alle modifiche introdotte dall'art. 13 d. lgs. 23.2.2000 n. 38).
2. Nel 2000 [Omissis] concluse una transazione, avente ad oggetto il diritto al risarcimento del danno, con la società che aveva realizzato l'impalcatura dalla quale cadde, ovvero la [Omissis] s.n.c. Nella transazione il danneggiato dichiarò di accettare una somma di denaro a tacitazione di qualsiasi credito, e di sciogliere la società transigente dal vincolo solidale rispetto agli altri corresponsabili.
3. Nel 2007 [Omissis] convenne dinanzi al Tribunale di [Omissis] [Omissis], direttore dei lavori di ristrutturazione nel corso dei quali avvenne l'infortunio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'infortunio sopra descritto. [Omissis] si costituì e, oltre a contestare la pretesa attorea, chiese di chiamare in causa la società [Omissis], assumendo la corresponsabilità di questa nella causazione del sinistro. Domandò, altresì, che nel caso in cui il Giudicante avesse ravvisato una ipotesi di corresponsabilità tra lui e la [Omissis], la sentenza accertasse le rispettive quote di corresponsabilità.

4. Nel giudizio appena ricordato intervenne volontariamente l'Inail, dichiarando di volersi surrogare nei confronti di ambedue i convenuti per gli importi pagati alla vittima in adempimento dei propri obblighi istituzionali.

5. Con sentenza 19 aprile 2012 n. 506 il Tribunale di [Omissis] rigettò le domande dell'INAIL nei confronti della [Omissis], ritenuta non responsabile.

6. La sentenza venne appellata da [Omissis], che chiese accertarsi un concorso di colpa della [Omissis]. Non venne impugnata dall'Inail.

7. Con sentenza 6 marzo 2017 n. 583 la Corte d'appello di [Omissis] accolse l'appello di [Omissis], e attribuì alla [Omissis] un concorso di colpa del 30%.

La Corte [Omissis] ritenne, tuttavia, di condannare la suddetta società anche a rivalere l'Inail, nella suddetta misura del 30%, delle somme pagate dall'Istituto al danneggiato, nonostante l'assicuratore sociale non avesse proposto nessun appello incidentale (v. sentenza d'appello, p. 5, IV capoverso).

8. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [Omissis], [Omissis] e [Omissis], ex soci della [Omissis], nel frattempo disciolta, con due motivi illustrati da memoria.

Nessuno degli intimati si è difeso in questa sede.

L'Inail, pur non avendo notificato né depositato alcun controricorso, ha depositato una memoria: atto, di conseguenza, irricevibile.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

#### 1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 1916 c.c. Deducono che l'Inail ha manifestato la volontà di surrogarsi nei confronti della [Omissis] solo nel 2011, undici anni dopo che l'infortunato aveva transatto la lite con quest'ultima società. Pertanto, poiché al momento della suddetta dichiarazione il diritto dell'assicurato era ormai estinto per transazione, nessuna surrogazione poteva aver avuto luogo.

1.2. Il motivo è infondato. La surrogazione dell'assicuratore sociale, in tutte le sue forme (art. 1916 c.c.; art. 10 d.p.r. 30.6.1965 n. 1124, ecc.) è una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall'accipiens nei confronti d'un terzo.

Le Sezioni Unite di questa Corte, con recente decisione, hanno stabilito che essa si realizza ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario (il danneggiato), a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell'assicuratore.

Ha affermato, in particolare, Sez. U, Sentenza n. 12565 del 22/05/2018, Rv. 648648 – 01, al § 6.4 dei "Motivi della decisione", che "il codice condiziona il subingresso [del surrogante] al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte

dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso all'apprezzamento dell'assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell'assicurato e l'acquisto da parte dell'assicuratore sono - come è stato rilevato in dottrina - effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell'indennità assicurativa".

1.3. Dall'applicazione di tale principio al caso di specie discende che:

(-) l'Inail si è surrogato ad [Omissis], nei diritti di credito da questi vantati verso i responsabili, sin dal momento in cui costituì in suo favore la rendita prevista dalla legge, momento certamente anteriore alla transazione stipulata dall'infortunato con la [Omissis]: l'infortunio infatti avvenne nel 1994, mentre la transazione venne conclusa nel 2000;

-) di conseguenza il credito del danneggiato soddisfatto dall'Inail (avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla lesione della attitudine al lavoro, secondo la disciplina vigente *ratione temporis*) al momento della stipula della transazione tra [Omissis] e la [Omissis] si era già trasferito dalla vittima all'Inail;

-) ergo, il credito di [Omissis], avente ad oggetto il risarcimento del danno indennizzato dall'Inail (la lesione dell'attitudine al lavoro) non si estinse per effetto della transazione da questi stipulata, poiché al momento della transazione di quel credito era ormai titolare l'Inail, e non più l'infortunato.

## 2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano sia il vizio di omessa pronuncia, sia quello di violazione di legge.

Deducono che, dopo l'intervento in causa dell'Inail, eccepirono la prescrizione dei diritti vantati dall'Istituto nella propria "memoria difensiva" (non si precisa quale).

Aggiungono che la Corte d'appello di [Omissis] non ha in alcun modo esaminato tale eccezione, e ribadiscono che la suddetta eccezione era fondata, perché il credito azionato dell'Inail in via di surrogazione era soggetto allo stesso termine di prescrizione cui sarebbe stato soggetto il credito della vittima ed era iniziato a decorrere al più tardi dal 2000, epoca della transazione.

2.2. Il motivo è inammissibile. Denunciare l'omesso esame di una eccezione da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, "si fonda" sugli atti processuali del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.).

"Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 - 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, i ricorrenti non ne hanno assolto alcuno. Il ricorso, infatti, non indica in quale atto l'eccezione fu sollevata, in quali termini fu prospettata, in quale fascicolo e con quale affollazione sia localizzabile il suddetto atto. Inoltre il ricorso non indica se quell'eccezione di prescrizione fu ribadita nel precisare le conclusioni, né se fu riproposta ex art. 346 c.p.c. in appello.

Ineludibile, dunque, è la dichiarazione d'inammissibilità del motivo.

### 3. Le spese.

3.1. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio della parte intimata.

3.2. Il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

### P.Q.M.

(-) rigetta il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di [Omissis], [Omissis] e [Omissis], in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

---

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a verificarlo su una fonte ufficiale.

Ragionando\_weblog è edito dallo studio legale Lucenti e Gattoni stp

Studio dell'anno 2019 Il Sole24 Ore

[www.lucentiegattonistp.eu](http://www.lucentiegattonistp.eu) - p.i. 02201870413

Ragionando è un prodotto Jusdicere

